REGOLAMENTO (CEE) N. 314/78 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1978

relativo alla distillazione, per la campagna 1977/1978, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 dispone che, nelle annate in cui il raccolto di vino atto a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine supera di un milione di ettolitri il volume del vino destinato a tal fine nella campagna precedente, si può decidere che i vini in causa possono essere distillati ; che, per la campagna viticola 1977/1978, tale condizione si è verificata ; che è pertanto opportuno autorizzare la distillazione di detti vini ;

considerando che occorre precisare che l'operazione di distillazione, precedentemente disciplinata dall'articolo 6 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, rimane soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/77 (4) ;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1931/76, al fine di facilitare le misure di controllo occorre stabilire date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti, per l'approvazione stessa, nonché per la distillazione ;

considerando che le parti che hanno chiesto di concludere un contratto di distillazione devono essere informate in tempo utile circa il risultato della procedura di approvazione ;

considerando che occorre precisare gli elementi che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1931/76 prevede la possibilità di limitare la distillazione ai prodotti la cui gradazione alcolometrica non sia inferiore a 86° ; che è opportuno avvalersi di tale possibilità, visto che attualmente il mercato delle acqueviti è già sovraccarico e può essere perturbato dalla distillazione di prodotti aventi gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85° ;

considerando che, per consentire ai produttori di riscuotere sollecitamente la totalità del prezzo d'acquisto, è d'uopo disporre che i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 vengano effettuati al più tardi 30 giorni dopo che si siano verificate le condizioni ivi previste ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non permettono, in condizioni normali, di commercializzare i prodotti ottenuti della distillazione stessa ; che è pertanto necessario versare un aiuto e, tenuto conto delle spese normali, fissarne l'importo ad un livello che consenta la loro commercializzazione ;

considerando che il riconoscimento dei distillatori deve essere subordinato a condizioni di carattere tecnico ; che occorre inoltre prevedere la possibilità di revocare il riconoscimento in caso di inadempienza del distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e devono conoscere, in particolare i quantitativi di vino da tavola distillati e i quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La distillazione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 è autorizzata, per la campagna 1977/1978, per i vini atti a produrre

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 3.

talune acqueviti con denominazione d'origine e si svolge conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1931/76 e del presente regolamento. Le domande di approvazione dei contratti devono essere presentate entro il 15 marzo 1978.

I contratti devono essere approvati prima del 31 marzo 1978.

Le operazioni di distillazione devono essere effettuate tra il 15 febbraio e il 15 luglio 1978.

Articolo 2

1. Entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di una domanda di approvazione di un contratto di distillazione, l'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione.

2. Nei contratti di distillazione devono essere indicati:

a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

3. Per distillatore s'intende la persona che distilla i vini per proprio conto o per conto di terzi.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissato a 1,14 UC/°/hl.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato a 0,70 UC per grado e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente gradazione alcolometrica pari o superiore a 92°.

3. I pagamenti da effettuare in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono aver luogo al più tardi 30 giorni dopo che si siano verificate le condizioni prescritte.

4. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale di vino che forma oggetto del contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale di vino che forma oggetto del contratto è stato distillato. Se il competente organismo d'intervento di uno Stato membro non ha deciso di avvalersi, in linea generale, della facoltà contemplata dal predetto articolo 3, paragrafo 6, il distillatore può farvi ricorso soltanto previo accordo con il produttore.

Articolo 4

1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, il distillatore deve essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente gradazione alcolometrica pari o superiore a 92°.

2. Il riconoscimento è revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore, non paga al produttore il prezzo d'acquisto e non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù della normativa comunitaria.

Articolo 5

1. Entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, specificando i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti.

2. Entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione, per il mese precedente :

— i quantitativi di vino che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati,

— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti.

3. Anteriormente al 10 agosto 1978, gli Stati membri segnalano i distillatori che non hanno ottemperato ai loro obblighi e notificano le misure conseguentemente adottate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH